

IMPORTANTE

Prot. n. 155/C/2015

Pregg.mi Sigg.
Titolari e/o legali rappresentanti
delle imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 05 maggio 2015

Oggetto: **Proroga di termini in materia di Edilizia agevolata e convenzionata**
Legge finanziaria regionale per il 2015 (DDL 912/A approvato il 01.05.2015)

Si informano i Sigg. Soci che il testo del Disegno di Legge recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale". n. 912/A, è stato approvato dall'ARS in data 01.05.2015 e, ancora, **non pubblicato in GURS.**

Di particolare interesse per il settore dell'edilizia privata risulta l'art.74, recante "**Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata**", il quale così recita:

Art. 74 Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata

1. Al comma 1 dell'art. 72 della legge regionale 19 Agosto 2014, n. 21, dopo le parole "inizio lavori" sono aggiunte le parole "e per la utilizzazione degli stanziamenti" . Al comma 2 dell' art. 72 della legge regionale 19 Agosto 2014, n. 21, dopo le parole "inizio lavori" sono aggiunte le parole "e per la utilizzazione degli stanziamenti".
2. Per le cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975 n. 79 e 5 dicembre 1977 n. 95, il termine ultimo per la utilizzazione degli stanziamenti è fissato al 31 dicembre 2016.
3. I termini di cui al comma 79 dell'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26, per l'inizio dei lavori e per la utilizzazione degli stanziamenti da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di cui alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, art. 132, ancorché scaduti sono prorogati al 31 dicembre 2016.”.

Il comma 1 dispone che, entro il termine del 31.12.2015, devono essere utilizzati gli stanziamenti dei singoli interventi di cui alle leggi 457/78 e 67/88

Il comma 2 concede una proroga al 31 dicembre 2016, per pervenire all'utilizzazione degli stanziamenti per gli interventi di edilizia agevolata e convenzionata di cui alle leggi regionali 79/75 e 95/77, da parte delle cooperative edilizie.

Il comma 3 concede una proroga al 31 dicembre 2016 per pervenire all'inizio dei lavori e per utilizzare gli stanziamenti da parte delle imprese inserite nelle graduatorie della legge regionale 25/93.

Per meglio comprendere la portata della nuova disposizione si esplicitano, di seguito, i testi coordinati della legge regionale 21/2014, della legge regionale 26/2012 e della legge regionale 21/2007, negli articoli di interesse.

Testi coordinati con la Legge Regionale approvata dall'ARS in data 01.05.2015

Legge Regionale 19 Agosto 2014, n. 21

Art. 72 Proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata.

1. I termini di cui al comma 78 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l'inizio dei lavori **e per la utilizzazione degli stanziamenti** da parte delle cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi delle leggi 5 agosto 1978, n. 457 e 11 marzo 1988, n. 67 sono prorogati al 31 dicembre 2015.
2. I termini di cui al comma 79 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l'inizio dei lavori **e per la utilizzazione degli stanziamenti** da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi delle leggi 5 agosto 1978, n. 457 e 11 marzo 1988, n. 67 sono prorogati al 31 dicembre 2015.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai programmi di edilizia agevolata e convenzionata ammessi a finanziamento a decorrere dall'1 gennaio 2000.

Legge Regionale 9 maggio 2012, n. 26

Art. 11 Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa

79. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, **per l'inizio dei lavori e per la utilizzazione degli stanziamenti da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di cui alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, art. 132, ancorché scaduti sono prorogati al 31 dicembre 2016.**

Legge Regionale 21 agosto 2007, n.20

Art. 4 Proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata.

2. I termini per le imprese, per pervenire all'inizio dei lavori, relativi alla realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata, previsti nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e della legge 11 marzo 1988, n. 67 e della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, sono prorogati al 31 dicembre 2008.

La scrivente, con solerzia, provvederà a comunicare, non appena avvenuta, la pubblicazione della legge ed il relativo testo.

Cordiali saluti

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dot. Ing. Giuseppe Guglielmino)

